

# Rassegna Stampa

di Lunedì 3 marzo 2025



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	03/03/2025	<i>Immobili Decreto Salva casa la sanatoria corre a due velocita' (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	3
2/3	Il Sole 24 Ore	03/03/2025	<i>Impasse al Senato sul Ddl che difende i grattacieli di Milano (S.Monaci)</i>	9
2	Il Sole 24 Ore	03/03/2025	<i>Stato legittimo e certificato di abitabilita': primi scontri tra giurisprudenza e Mit (A.Ceriani/G.Inzaghi)</i>	10
3	Il Sole 24 Ore	03/03/2025	<i>I Comuni procedono divisi nell'applicazione delle sanatorie (A.Di Leo/G.Latour)</i>	11
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
33	Affari&Finanza (La Repubblica)	03/03/2025	<i>Il virus del Pc manda i dipendenti in cassa (A.Longo)</i>	12
<b>Rubrica Ambiente</b>				
18	Italia Oggi Sette	03/03/2025	<i>Polizze catastrofali, limiti doc (B.Pagamici)</i>	14
<b>Rubrica Imprese</b>				
13	Italia Oggi Sette	03/03/2025	<i>Bonus 5.0-4. 0, perizie assimilate (B.Pagamici)</i>	16
<b>Rubrica Previdenza professionisti</b>				
12	Il Sole 24 Ore	03/03/2025	<i>Casse: al voto architetti, ingegneri e geometri</i>	18
<b>Rubrica Innovazione e Ricerca</b>				
4	Italia Oggi Sette	03/03/2025	<i>GenAI al test della sostenibilita' (A.Longo)</i>	19
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	03/03/2025	<i>Impianti energetici green, servono oltre 40 miliardi fino al 2030 (A.Paparo)</i>	21
8	Il Sole 24 Ore	03/03/2025	<i>Tutte le chance della geotermia, Toscana apripista (A.Marino)</i>	24
30	Corriere della Sera	03/03/2025	<i>NUCLEARE, CONFRONTO VERO (M.Sideri)</i>	26
27	L'Economia (Corriere della Sera)	03/03/2025	<i>SVOLTA ALLA SPINA PERCHE' IL CARBONE HA GIA PERSO (E.Comelli)</i>	27
1	Italia Oggi Sette	03/03/2025	<i>Pmi, meno burocrazia green (P.Ricciardo)</i>	29
<b>Rubrica Pubblica Amministrazione</b>				
25	Il Sole 24 Ore	03/03/2025	<i>Un colpo doppio (e giusto) al blocco degli incarichi (S.Pozzoli)</i>	31





# Immobili Decreto Salva casa, la sanatoria corre a due velocità

Flusso di richieste intenso nelle città, scarso nei centri minori. In arrivo la revisione dei modelli unici. Comuni divisi sull'applicazione

Aquaro, Dell'Oste, Di Leo, Latour e Monaci — alle pagine 2-3



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



# Partenza a due velocità per le pratiche Salva casa

**Il quadro.** Flusso di richieste intenso nelle città, scarso nei centri minori. Dall'attestazione alla conformità i dubbi (non risolti dal ministero) si scaricano su tecnici e professionisti. In arrivo la revisione dei modelli

**Dario Aquaro  
Cristiano Dell'Oste  
Giuseppe Latour**

A nove mesi dal decreto Salva casa, le pratiche presentate dai cittadini sono distribuite in modo discontinuo sul territorio. Nei centri minori – a sentire gli sportelli comunali per l'edilizia – le istanze di regolarizzazione stanno a zero o si contano sulle dita di una mano; nei Comuni più grandi, invece, il flusso delle domande è più intenso.

Il decreto legge 69/2024 è in vigore dal 30 maggio dell'anno scorso. Da allora ha acceso la curiosità dei proprietari interessati a sistemare irregolarità più o meno recenti e a sfruttare i nuovi margini offerti dalla normativa per recuperare a fini abitativi spazi già esistenti (sottotetti,

mancata una elencazione chiara e completa dei titoli che danno diritto alla nuova attestazione semplificata dello stato legittimo. Prendiamo il caso di una villetta unifamiliare realizzata nel 2004 e modificata nel 2017 e nel 2020 (il primo degli esempi in pagina): al momento della vendita, il tecnico potrà attestare lo stato legittimo in base al titolo edilizio più recente riferito all'intero immobile – la Scia del 2020 – verificando o presumendo la legittimità dei titoli precedenti. Due passaggi – verifica o presunzione – che addossano una notevole responsabilità al professionista e al funzionario che riceve l'attestazione.

Discorso simile per la nuova doppia conformità "asincrona": la legislazione di livello nazionale chiede di far riferimento alle norme edilizie dell'epoca di costruzione e a quelle urbanistiche del momento di presentazione della domanda. Ma tra gli addetti ai lavori non è sempre chiaro cosa ricada in una categoria e cosa nell'altra, soprattutto in presenza di regolamenti comunali varati decenni fa (si veda anche l'articolo nella pagina a fianco).

## La modulistica unica

Ad alcuni dei dubbi principali avrebbe potuto rispondere fin da subito la modulistica unica aggiornata a livello nazionale. Anzi, c'è chi – già al momento dell'approvazione del Dl 69 – suggeriva di allegare al decreto i nuovi modelli per rendere più semplici le procedure dei Comuni.

Ad oggi, però, la modulistica non è ancora stata rivista, anche se il ministero della Pubblica amministrazione e quello delle Infrastrutture ci stanno lavorando e contano di portare a breve in Conferenza

## EFFETTI POSITIVI

### L'istanza mette al sicuro i bonus casa

Non c'è solo il caso di chi – al termine dei lavori agevolati dal Fisco – si è dimenticato di aggiornare il catasto. Alcuni contribuenti potrebbero aver eseguito interventi che danno diritto ai bonus casa (diversi dal 110%) su immobili viziati da irregolarità edilizie o urbanistiche. Oppure potrebbero aver svolto i lavori in mancanza dei titoli abilitativi. Nell'una e nell'altra ipotesi, la sanatoria del Salva casa permette anche di "salvare" le agevolazioni edilizie, evitandone la decadenza: è un principio sancito da sempre dal Testo unico dell'edilizia (articoli 49 e 50), la cui portata viene ora ampliata dalle nuove disposizioni. Sono situazioni molto frequenti nella pratica, soprattutto per le agevolazioni diverse dal superbonus, che invece imponeva la verifica preventiva dello stato legittimo. Pensiamo ad esempio a un edificio che presenta sulla facciata un balcone non risultante dai prospetti nel titolo abilitativo: se il proprietario non se n'è accorto e non sana questa difformità, rischia la revoca della detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Otto regioni hanno già recepito il Dl 69/24. A breve in Conferenza unificata la modulistica nazionale aggiornata**

seminterrati, negozi non più utilizzabili e così via). Ma la macchina delle regole urbanistiche ed edilizie – come già accaduto in passato – anche in questa occasione si è confermata molto lenta.

## Regole incerte e norme locali

L'origine di quasi tutti i problemi è la formulazione ambigua di alcune norme del decreto, che ha innescato conseguenze a cascata. E che non è stata definitivamente risolta neppure con l'emanazione – lo scorso 29 gennaio – delle linee guida del ministero delle Infrastrutture.

Ad esempio, nel decreto legge è



unificata il pacchetto completo con la revisione dei modelli.

### Gli interventi delle regioni

Tra gli interventi di recepimento del decreto che invece sono arrivati negli ultimi nove mesi ci sono quelli di otto regioni (dalla Lombardia al Lazio, dall'Emilia Romagna alla Campania, si veda Il Sole 24 Ore del 16 febbraio). Alle quali si aggiungono il Piemonte con la legge 25/2024, inizialmente nata per rispondere ai rilievi della Consulta in tema di sottotetti, e la Sardegna, con il disegno di legge regionale approvato dalla giunta lunedì 17 febbraio. Un Ddl, quest'ultimo, che punta addirittura a disapplicare una parte della legge nazionale, neutralizzando le deroghe ai requisiti minimi di agibilità (bocciando le "minicase").

### Tecnici e professionisti in bilico

Tutte queste incertezze, disciplinate a diversi livelli normativi, si scaricano sull'ultimo anello della catena: i professionisti e i tecnici comunali. I primi sono chiamati a compiere valutazioni delicate (si pensi a un intervento che sfora due tolleranze, come nel terzo esempio) o ad asseverare sotto la propria responsabilità circostanze delle quali potrebbero non avere certezza: stabilire esattamente quando è stata realizzata una certa opera, come un soppalco aggiunto in variante (quarto esempio).

Sui tecnici comunali, invece, ricade la responsabilità – con il rischio di rispondere per danno erariale – di dare il via libera a interventi sui quali le condizioni di ammissibilità non sono ancora perfettamente definite. È un'ipotesi molto frequente in materia di cambi di destinazione d'uso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**+2,7%**  
Compravendite

Secondo i dati Omi delle Entrate nel terzo trimestre 2024 gli acquisti sono stati 161.205, il 2,7% su base annua.

**67.379**  
Mutui

Nel terzo trimestre 2024, il 44,1% delle compravendite è stato assistito da un mutuo. Il tasso medio è il 3,53%

**40%**  
Offerta in calo

È la quota di agenti immobiliari che nel quarto trimestre 2024 riferisce un calo dei nuovi incarichi a vendere secondo Bankitalia



## Gli esempi

# 1

### STATO LEGITTIMO

#### Basta il riferimento ai vecchi titoli

*Compravendita immobiliare di una villetta unifamiliare, realizzata secondo validi titoli edilizi a partire dal 2004, e soggetta a ulteriori modifiche negli anni 2017 e 2020.*

#### Stato e titoli edilizi

- Il tecnico incaricato intende attestare lo stato legittimo dell'immobile in base alla Scia alternativa al permesso di costruire presentata il 15 maggio 2020 per interventi di restauro e risanamento conservativo di tutto l'immobile.
- Nel modulo di presentazione della Scia del 15 maggio 2020 sono stati indicati gli estremi dei titoli pregressi: il permesso di costruire per la costruzione dell'immobile del 2 marzo 2004 e una Scia per interventi minori del 5 gennaio 2017, non contestato dall'amministrazione.
- La documentazione allegata alla Scia alternativa a cui il tecnico si riferisce è completa e corrispondente allo stato di fatto, al pari di quella allegata alle richieste dei titoli precedenti.

#### I chiarimenti

- Il decreto Salva casa 69/2024 intende semplificare i titoli necessari per dimostrare lo stato legittimo.
- Le linee di indirizzo del ministero delle Infrastrutture confermano la possibilità di attestare lo stato legittimo anche solo sulla base del titolo edilizio più recente sull'intero immobile o unità immobiliare, a condizione che in quella sede sia stato possibile verificare la legittimità dei titoli pregressi.
- Le linee chiariscono che la verifica della legittimità dei titoli pregressi può essere anche solo presunta se nella modulistica dell'ultimo titolo edilizio sono indicati gli estremi dei titoli pregressi, assumendo che l'amministrazione abbia verificato la regolarità degli interventi.

# 2

### CAMBIO DI DESTINAZIONE

#### Limiti ai paletti posti dai Comuni

*Mutamento di destinazione d'uso, da residenziale a direzionale, di un'unità immobiliare al secondo piano fuori terra situata in un centro storico.*

#### Stato e titoli edilizi

- Il cambio d'uso viene effettuato contestualmente all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e sono entrambi autorizzati mediante Scia presentata il 15 gennaio 2025, come previsto dalla normativa regionale e comunale.
- Lo strumento urbanistico comunale vigente al momento del cambio d'uso, non modificato dopo il Salva casa, vincola il cambio d'uso verso categorie diverse dalla residenza a determinate condizioni, che non ricorrono in questo caso.
- Il titolo abilitativo presentato non prevede il reperimento di ulteriori dotazioni territoriali, né la dotazione minima obbligatoria di parcheggi pertinenziali.

#### I chiarimenti

- Il Df Salva casa intende agevolare e rendere flessibili i mutamenti di destinazione d'uso, compresi quelli tra diverse categorie funzionali. Al tempo stesso, attribuisce ai Comuni la facoltà di fissare specifiche condizioni.
- Le linee di indirizzo hanno chiarito alcuni dubbi emersi sulla possibilità che gli strumenti urbanistici già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto Salva casa potessero condizionare i cambi d'uso.
- Il Mit ha precisato che le eventuali condizioni devono essere individuate dopo l'entrata in vigore del Salva casa con apposite determinazioni e devono essere specifiche, adeguatamente motivate e valutate in concreto dall'amministrazione.

# 3

### TOLLERANZE COSTRUTTIVE

#### Scostamenti da pesare in modo separato

*Rinnovamento di un magazzino a servizio di un'attività industriale, di 280 mq di superficie utile, realizzato nei primi anni 2000 in base a un valido titolo edilizio, e costituito da un'unica unità immobiliare nell'ambito del Catasto dei fabbricati.*

#### Stato e titoli edilizi

- Il tecnico abilitato deve valutare se è possibile attestare lo stato legittimo dell'immobile al fine di procedere con la presentazione della richiesta del nuovo titolo abilitativo.
- Dal rilievo effettuato emerge che durante la realizzazione dell'edificio la superficie coperta e l'altezza dell'immobile hanno prodotto parametri leggermente maggiori

rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato.

- Solo lo scostamento relativo alla superficie coperta rientra nelle soglie di tolleranza per le unità fino a 300 mq (4%) previste dal decreto Salva casa per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.
- Lo scostamento sul parametro dell'altezza, invece, eccede la soglia.

#### I chiarimenti

- Le linee guida hanno precisato che se la difformità edilizia riguarda due distinti parametri e solamente uno di questi supera la percentuale di scostamento, può essere considerata tolleranza solo quella che rientra nella percentuale massima.
- Per la difformità che eccede la tolleranza serve invece un procedimento di sanatoria.
- Le tipologie di difformità non sono quindi cumulative ma alternative. Il Mit chiarisce inoltre cosa si intenda per superficie utile, riferendosi alla definizione del Regolamento edilizio tipo (Ret).

# 4

### VARIANTI ANTE 1977

#### Viene superata la doppia conformità

*Vendita di un'abitazione autonoma di 480 mq di superficie utile, con un soppalco a uso abitativo realizzato con variante in corso d'opera rispetto alla licenza edilizia rilasciata il 21 gennaio 1977, e che determina un incremento di poco superiore al 3% del volume autorizzato.*

#### Stato e titoli edilizi

- Come da perizia effettuata da un tecnico, il soppalco rispetta i requisiti igienico-sanitari, statici, strutturali e antisismici.
- L'aumento di volumetria del soppalco eccede la soglia del 3% ammessa per le tolleranze costruttive per le unità immobiliari dai 300 ai 500 mq, in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo.
- In base ad alcuni atti estratti fotografici e documenti d'archivio, è possibile provare che l'intervento è stato realizzato nel mese di novembre 1978. All'epoca l'intervento non era conforme con la disciplina urbanistica.
- In occasione della compravendita, il tecnico abilitato intende regolarizzare l'intervento.

#### I chiarimenti

- Secondo le linee guida del Mit, gli interventi in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo possono essere stati anche realizzati dopo



A cura di **SI - Studio Inzaghi**

l'entrata in vigore della legge 10/1977 (30 gennaio 1977), a patto che siano stati eseguiti nel corso di validità dei titoli rilasciati prima del 30 gennaio 1977.

- La data di realizzazione degli interventi è provata mediante la documentazione prevista per l'attestazione dello stato legittimo o viene asseverata dal tecnico sotto la propria responsabilità.
- Per fruire del regime di favore, gli interventi devono essere parziali difformità rispetto al titolo e non possono qualificarsi come tolleranze.
- Per regolarizzare gli interventi non è richiesta la doppia conformità.

**5**

### **AGIBILITÀ SANANTE** È sufficiente un'indicazione generica

*Villetta bifamiliare a destinazione residenziale costruita in base a un titolo abilitativo rilasciato nel 1980, che presenta le aperture esterne posizionate in maniera parzialmente differente rispetto al progetto autorizzato.*

#### **Stato e titoli edilizi**

- Al termine dei lavori, durante il sopralluogo, l'ingegnere delegato dal sindaco per riscontrare la conformità dell'opera ai fini del rilascio dell'abitabilità rileva la parziale difformità.
- Come riscontrato nel verbale di sopralluogo dal tecnico incaricato, il certificato di abitabilità, rilasciato dal sindaco il 13 marzo 1983, riporta una generica constatazione della parziale difformità relativa al posizionamento delle aperture esterne.
- Dato che il certificato di abitabilità non presenta i requisiti per l'annullamento in autotutela da parte dell'amministrazione comunale, la parziale difformità può essere qualificata come tolleranza esecutiva e non costituisce violazione edilizia.

#### **I chiarimenti**

- Il Mit ha specificato che per l'applicazione della forma di sanatoria speciale prevista dalla norma non è richiesto che il titolo edilizio abilitativo sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge 10/1977.
- Inoltre, non è necessario il rigoroso accertamento delle difformità, ma è sufficiente una generica o generale contestazione delle difformità in sede di sopralluogo o ispezione da parte del tecnico incaricato per il successivo rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

**6**

### **ZONA VINCOLATA** Gli istituti restano sempre separati

*Abitazione degli anni '40 del Novecento, in zona con vincolo paesaggistico, oggetto di un intervento di recupero nel 1990 in base a un valido titolo abilitativo, rilasciato a valle di apposita autorizzazione paesaggistica. Nel corso dei lavori per il recupero, il sottotetto, autorizzato come locale di sgombero o ripostiglio non adibito alla permanenza di persone, viene trasformato in mansarda. Per rispettare i requisiti aeroilluminanti vengono ampliati i due lucernari previsti dal progetto.*

#### **Stato e titoli edilizi**

- L'utilizzo a mansarda del sottotetto ha comportato un lieve incremento di volumetria in variazione essenziale rispetto al titolo, anche se al di sotto delle soglie previste dalla legislazione regionale per la classificazione come totale difformità.
- Gli interventi sono in difformità rispetto all'autorizzazione paesaggistica: il proprietario intende regolarizzare

#### **I chiarimenti**

- Secondo il Mit, le procedure per la regolarizzazione previste dall'articolo 36-bis del Dpr 380/2001 e dal Codice dei beni culturali (articolo 167, Dlgs 42/2004) sono autonome e distinte.
- In presenza dei requisiti richiesti per l'accertamento di conformità urbanistica ex articolo 36-bis del Dpr 380/2001, non sarà necessario depositare autonomamente istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, che avverrà su istanza dello Sportello unico comunale in un'apposita fase del procedimento di rilascio del titolo in sanatoria.
- Per questa sanatoria non operano le limitazioni previste dall'articolo 167 Dlgs 42/2004: dunque l'aumento di volumi non è un elemento ostativo al rilascio di una valutazione di compatibilità paesaggistica positiva.
- L'ulteriore elemento che distingue i procedimenti è il termine perentorio di 90 giorni entro cui la Soprintendenza competente è tenuta a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica. Se il parere non è reso entro il termine, c'è il silenzio-assenso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




**IL TREND DI NUOVE COSTRUZIONI  
 (E ABUSI)**

NUMERO DI ABITAZIONI  
 IN NUOVI FABBRICATI  
 RESIDENZIALI  
 (SCALA SX)

— NUMERO COSTRUZIONI ABUSIVE  
 OGNI 100 AUTORIZZATE  
 (SCALA DX)

Fonte: Istat (nuove costruzioni)  
 e Cresme (abusi edilizi)



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



# Impasse al Senato sul Ddl che difende i grattacieli di Milano

## Procedure autorizzative

Gli intrecci politici fanno slittare ancora il termine per gli emendamenti

Sara Monaci

Slitta ancora il termine in Senato per la presentazione degli emendamenti al cosiddetto Salva Milano, il Ddl che dovrebbe chiarire se i tanti grattacieli realizzati in città negli ultimi anni (almeno 150) – su cui pendono pesanti inchieste della magistratura per presunto abuso edilizio – hanno seguito una procedura autorizzativa corretta, per quanto rapida.

In sostanza, la procura di Milano ritiene che ci sia stata una violazione di legge, visto che le opere sono state realizzate con una Scia e non con un Piano attuativo, mentre il Comune ritiene che la procedura veloce utilizzata sia legittimata dal Testo unico dell'edilizia, con le sue successive modifiche, e da sentenze civilistiche.

Dopo vari rinvii adesso la data per gli emendamenti al disegno di legge è fissata al 12 marzo, ma c'è da aspettarsi che possa essere posticipata ancora. E comunque, se anche l'agenda del Senato non verrà ulteriormente modificata, è facile prevedere che non si arriverà a una conclusione tanto facilmente.

La questione è semplice: i continui rinvii a Palazzo Madama non sono sintomo della complessità tecnica della materia – che pure esiste – bensì di un'incapacità di fondo di trovare un accordo tra parlamentari.

Come detto, la legge dovrebbe chiarire se a Milano c'è stato un abuso edilizio o meno, e soprattutto se le regole utilizzate finora potrebbero essere ancora valide per i pro-

getti in fase autorizzativa e per quelli che arriveranno in futuro. Il Comune di Milano, così come l'associazione degli imprenditori edili Ance, ha sempre sostenuto la correttezza della procedura utilizzata, e anche la sua opportunità, sottolineando che l'iter autorizzativo veloce facilitasse gli investimenti.

La strada sembrava spianata già a fine 2024 con l'ok alla legge da parte della Camera dei deputati, che ha sdoganato il "modello" milanese con il supporto di una maggioranza trasversale, da Fdi al Pd (pur con qualche astensione). In Senato però le cose stanno andando diversamente da due mesi.


Qui non tanto la maggioranza di centrodestra, quanto il Partito democratico non sembra convinto della scelta. Mentre alla Camera è pesata l'influenza dei parlamentari del Pd della Lombardia, in Senato le alchimie sono cambiate, e in commissione Ambiente i democratici stanno facendo la valutazione se sia giusto o meno approvare per tutta Italia una legge pensata solo per Milano.

Anche sul fronte del centrodestra gli equilibri sono cambiati. La maggioranza infatti, soprattutto con il supporto di Forza Italia, alla Camera si era fatta portatrice delle istanze di Palazzo Marino e soprattutto degli imprenditori di Assimpredil Ance Lombardia, ma adesso al Senato non intende più spingere l'acceleratore su una norma che favorirebbe soprattutto un'amministrazione di centrosinistra. La considerazione di fondo di molti senatori del centrodestra è: «se il sindaco Giuseppe Sala non viene supportato al Senato dal suo stesso partito di maggioranza, perché dovremmo essere noi a togliere le castagne dal fuoco?».

La Lega peraltro vede in questa contraddizione un forte argomento da spendere nella campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative di Milano. Amministrative ancora lontane, visto che si vote-

rà nel 2027, ma per le quali già cominciano a farsi strada nomi e ipotesi. La Lega, e in generale il centrodestra, vorrebbe tornare alla guida della città, dopo 15 anni consecutivi di amministrazione di centrosinistra, e questa vicenda offre l'occasione di parlare di abusi edilizi, invertendo il racconto del buon governo milanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





# Stato legittimo e certificato di abitabilità: primi scontri tra giurisprudenza e Mit

## Le interpretazioni

La lettura del Tar contrasta con le linee guida ministeriali e a volte con le stesse norme

**Andrea Ceriani**  
**Guido Inzaghi**

A fronte delle diverse richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni e dagli operatori del settore sul Dl Salva Casa, il 29 gennaio scorso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha pubblicato «Linee di indirizzo e criteri interpretativi» di supporto nell'attuazione del decreto.

Le linee di indirizzo sono presentate sotto forma di risposte a quesiti ricorrenti (Faq), con l'obiettivo di promuovere una prassi applicativa e dare suggerimenti operativi sulle nuove norme in modo coordinato sull'intero territorio nazionale. Come specificato nell'introduzione del documento del Mit, «sono fornite a titolo informativo e non hanno valore vincolante» e «rappresentano orientamenti applicativi che possono essere soggetti ad integrazioni o aggiornamenti».

Conformemente alla costante giurisprudenza in merito, le linee di indirizzo sul Salva Casa non sono quindi una fonte di diritto, né primaria né secondaria, né tantomeno atti di interpretazione autentica.

Tuttavia, non può essere sottovalutato l'effetto che esse possono produrre sui destinatari, a partire dall'affidamento nei confronti di chi fornisce un'utile indicazione di carattere applicativo sulla ratio sottesa alle nuove norme.

I chiarimenti interpretativi – pur potendo eventualmente valere a formare la “buona fede” soggettiva degli utenti – non sono però certamente idonei a modificare o integrare il senso delle disposizioni interpretate, né a prevalere rispetto a un dato normativo difforme. Non possono nemmeno prevalere su eventuali diverse interpretazioni delle nuove norme da parte della giurisprudenza, che potrà discostarsi liberamente rispetto all'opinione fornita dal ministero.

### Lo stato legittimo

Il primo caso di discostamento dalle interpretazioni del Mit è relativo all'attestazione dello stato legittimo degli immobili, disciplinata dal nuovo comma 1-bis, articolo 9-bis, del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). Seppur pubblicata qualche giorno

prima delle linee di indirizzo e su un caso di specie risalente al 2021, la sentenza del Tar Lombardia n. 227 del 25 gennaio 2025 interpreta la norma, recentemente modificata dal Salva Casa, in maniera restrittiva rispetto alla versione fornita dal ministero.

Secondo il Tar, per dichiarare lo stato legittimo non è infatti sufficiente la presunzione di legittimità dei titoli pregressi alla luce della mancanza di contestazioni (come espresso dal Mit), ma deve sussistere una chiara evidenza che la verifica di legittimità sia stata concretamente eseguita.

L'ambito di applicazione della norma viene fortemente ridimensionato, dato che il Tar propende per un'interpretazione maggiormente in linea con il dettato normativo, in difformità rispetto ai criteri del Mit, più estensivi e improntati alla semplificazione della dichiarazione di stato legittimo.



**Le criticità interpretative restano irrisolte**  
**Necessaria una riforma complessiva del Testo unico dell'edilizia**

### Il certificato di abitabilità

La sentenza prende anche posizione sul certificato di abitabilità/agibilità, disponendo che esso non rileva ai fini edilizi in quanto la regolarità dell'immobile è attestata dal titolo edilizio in senso stretto; mentre il certificato di agibilità/abitabilità rileva la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell'edificio.

Una simile lettura contrasta tuttavia con il nuovo articolo 34-ter, comma 4, del Testo unico – e con la relativa lettura estensiva del Mit – che invece attribuisce al certificato di abitabilità/agibilità valenza edilizia in caso di parziali difformità accertate, anche genericamente, in sede di sopralluogo e a cui non siano seguiti ordini di demolizione.

Le prime pronunce giurisprudenziali difformi rispetto alle linee di indirizzo, e in alcuni casi anche rispetto alle nuove norme introdotte dal Salva Casa, lasciano dunque presagire che lo scontro continui, contribuendo a lasciare irrisolte le criticità interpretative emerse fin dall'approvazione del decreto. Si rende dunque ancora più evidente la necessità di una riforma complessiva del Testo unico dell'edilizia, per garantire un'applicazione delle norme uniforme e senza ambiguità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





# I Comuni procedono divisi nell'applicazione delle sanatorie

## Sul territorio

Da Prato a Pescara: soluzioni locali divergenti in attesa della modulistica unificata

Andrea Di Leo  
Giuseppe Latour

Dalla provincia di Padova a Prato, passando per Pescara: Comuni a caccia di soluzioni. Strette tra le richieste dei cittadini, desiderosi di applicare le sanatorie del Salva casa, e la mancanza di una modulistica unificata aggiornata, sulla quale però novità sono attese tra poco, le amministrazioni tentano soluzioni creative per applicare gli istituti del decreto 69/2024.

Il Comune di Pescara ha caricato sul suo sito una dichiarazione sostitutiva per accedere all'accertamento di conformità dell'articolo 36-bis. Il professionista incaricato attesta i dati dell'immobile e, soprattutto, che i requisiti di doppia conformità "asimmetrica" previsti dalla legge siano soddisfatti. Anche se i grandi capoluoghi, come Roma o Milano, non hanno preso strade simili, diverse piccole amministrazioni si stanno muovendo così.

A Bovolone, in provincia di Verona, è stato preparato un modello per la dichiarazione di doppia conformità, sempre a cura del progettista. Anche in questo caso i dati vengono comunicati

sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo sportello edilizia di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, ha preparato un modello per accedere al 36-bis, attestando la conformità alla disciplina urbanistica del momento di presentazione della domanda ed edilizia del momento di realizzazione dell'abuso.

### Tra edilizia e urbanistica

Ed è proprio sul tema della doppia conformità che emerge la problematicità di queste interpretazioni differenziate a livello locale.

La questione interpretativa e operativa attiene, principalmente, a dove collocare il regolamento edilizio: se nella disciplina urbanistica, vigente al momento della domanda, o tra i «requisiti prescritti dalla disciplina edilizia», vigenti all'epoca dell'abuso. La questione non è di poco conto, poiché sposta il tempo della verifica del parametro, e quindi delle attestazioni, in capo ai tecnici.

Le linee guida del ministero delle Infrastrutture collocano il regolamento sotto l'ombrello della disciplina edilizia, ma la questione non è pacifica e molti commentatori hanno già sposato la qualificazione urbanistica.

Così, mentre alcuni hanno valorizzato il dato, per così dire, formale della natura "edilizia" e non "urbanistica" in

senso stretto del regolamento edilizio, altri hanno evidenziato che la disciplina edilizia (o, meglio ancora, «i requisiti prescritti» dalla stessa) individua invece la normativa tecnica preposta a garantire la regola dell'arte, piuttosto che la regolarità amministrativa.

### Istruzioni difformi


In questo contesto, in attesa della modulistica unificata, nei primi moduli e indicazioni comunali si registrano soluzioni divergenti. Alcuni Comuni si limitano a riportare il testo della norma, così lasciando al tecnico la scelta (è il caso di Bovolone e Selvazzano Dentro).

Il Comune di Pescara, invece, nel proprio modulo pare collocare il regolamento nell'ambito della disciplina urbanistica, giacché nei numerosi esempi di disciplina edilizia non viene in alcun modo menzionata tale fonte regolamentare. Ancor più esplicite, nel senso opposto, sono le istruzioni pubblicate dal Comune di Prato, dove il regolamento viene esplicitamente collocato nella disciplina edilizia.

La speranza è che l'attesa modulistica unificata possa prendere una posizione (espressa, non implicita come alcuni dei moduli comunali esaminati), per portare a un'auspicabile uniformità. Benché - va detto - l'unica soluzione sarebbe quella di un intervento normativo, dal momento che anche l'interpretazione giuridica collegata a un modulo, al pari di quella delle linee guida, potrebbe essere considerata non vincolante da parte di Pa e, soprattutto, giudici amministrativi.

**Il nodo del parametro:  
la disciplina urbanistica  
vigente all'atto della  
domanda o quella edilizia  
all'epoca dell'abuso**

© RIPRODUZIONE RISERVATA





IDATI

# Il virus del Pc manda i dipendenti in cassa

## I mancati investimenti in cybersicurezza presentano il conto: si moltiplicano i casi di stop alla produzione

Alessandro Longo

**S**vegliarsi una mattina e scoprire che oggi non possiamo andare a lavorare. È scattata, a sorpresa, la cassa integrazione per tutti. Ma non per colpa della crisi, bensì per qualcosa che forse non avevamo mai sentito prima: un ransomware. Una specie di virus che ha bloccato i sistemi informatici e di conseguenza la produzione industriale. È capitato a febbraio ai 350 dipendenti di Alf Dafirè, che produce mobili e arredi nel trevigiano. Nata nel 1951 come cooperativa di falegnami, è uno dei tanti storici marchi che reggono le sorti del made in Italy. Altri di loro hanno subito nelle scorse settimane la stessa sorte: colpiti da un ransomware, sono stati costretti a ricorrere alla cassa integrazione temporanea. A fine gennaio la Marposs, azienda specializzata in soluzioni per il controllo di qualità e processo nel manifatturiero, con sede a Bentivoglio, Bologna. Nello stesso mese la Eltek di Casale (Alessandria) ha chiuso per sette giorni con cassa integrazione per i suoi 320 dipendenti, per il timore di furto dati sensibili tramite ransomware. Si occupa di ricerca, progettazione e sviluppo di componenti meccatronici. O ancora la Snatt, un'azienda emiliana della logistica per il settore dell'abbigliamento, a novembre: 500 dipendenti in cassa.

I danni di questi eventi sono molteplici, difficili da stimare e portano strascichi nel lungo periodo: il blocco del-

la produzione, certo; ma anche la possibilità che i criminali abbiano rubato segreti industriali. O anche dati sensibili di dipendenti, manager, fornitori, clienti. Tutte informazioni utilizzabili anche a distanza di anni per truffe di vario tipo, come quelle con cui i criminali riescono, sotto mentite spoglie, a carpire bonifici milionari a proprio favore. Verrebbe da dire: già l'industria italiana è in crisi e manda in cassa integrazione per ragioni economiche; assurdo che questo scenario avvenga, anche nelle aziende floride rimaste, per colpa di un virus.



In realtà, come hanno mostrato la scorsa settimana il report degli Osservatori del Politecnico di Milano e quello del Clusit (associazione della cybersecurity italiana), le pmi italiane stanno raccogliendo adesso i frutti di anni di sottovalutazione del problema. «L'Italia, ad eccezione delle nostre poche grandi aziende, continua a investire pochissimo in cybersecurity, rispetto alle altre economie», spiega Gabriele Faggioli, responsabile dell'Osservatorio del Politecnico. Spendiamo solo lo 0,12% del Pil; la metà di Francia e Germania, un terzo di Stati Uniti e Regno Unito. Siamo all'ultimo posto nel G7. «Ecco perché subiamo un numero di attacchi informatici quattro volte superiore rispetto agli altri Paesi, in rapporto al Pil: siamo prede facili», aggiunge. Ci si può consolare vedendo qualche recente progresso. Nel 2024 - stima il Politecnico - il mercato italiano della cybersecurity è cresciuto del 15% a 2,48 miliardi di euro. E si prevede un ulteriore aumento nel 2025, perché il 57% delle grandi organizzazioni

vede la sicurezza informatica come priorità di investimento nel digitale e il 60% si dichiara intenzionato ad aumentare la spesa. «Sì, vediamo che tra le aziende cresce la consapevolezza che bisogna investire in tecnologie e competenze per la difesa informatica - aggiunge il docente - E in effetti la curva degli attacchi quest'anno è cresciuta meno del solito».

Consolante, ma non troppo, anche sapere (dati Clusit) che un attacco riuscito su dieci, al mondo, ha riguardato un'azienda o una Pa italiane nel 2024, contro l'11 per cento del 2023. Sarebbe normale se il nostro Pil valesse un decimo di quello del mondo intero. E sarebbe anche bello, se fosse così. Peccato che non arriviamo al 2 per cento (secondo il World Economics Research). «Le pmi sono il nostro anello debole: le loro dimensioni le rendono meno capaci di attrezzarsi per la difesa», spiega Faggioli.

Il 96% dei Ciso - i responsabili cyber aziendali - segnala al Politecnico che la sicurezza nell'ultimo anno da loro è aumentata. Le due azioni principali adottate dalle grandi organizzazioni italiane: consolidare la tecnologia di cybersecurity e potenziare i programmi di formazione e sensibilizzazione. Bene, ma la pmi tipica italiana nemmeno ce l'ha, un Ciso. Ma soprattutto per i piccoli può valere il consiglio dei Ciso intervistati dal Politecnico di Milano: ricorrere anche a partner esterni per la cybersecurity e all'Intelligenza artificiale (per automatizzarla). Due strategie importanti in particolare per chi ha poche risorse da dedicare alla cybersecurity.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



① L'Italia spende solo lo 0,12% del Pil in sicurezza informatica, un terzo di Usa e Regno Unito



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



AMBIENTE

In Gazzetta il regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi assicurativi

# Polizze catastrofali, limiti doc

## Indennizzi variabili in funzione della somma assicurata

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

**P**olizze catastrofali con limiti di indennizzo variabili in funzione della somma assicurata. Fino a 1 milione di euro l'indennizzo è pari alla somma assicurata, ma si abbassa fino al 70% per la fascia di copertura assicurativa da 1 a 30 milioni. Per i beni assicurati per importi superiori a 30 milioni di euro (ovvero per le grandi imprese con fatturato maggiore di 150 milioni di euro o con numero di dipendenti pari o superiore a 500) la determinazione dei limiti di indennizzo o dei massimali è invece rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Il caso dei terreni è particolare: la copertura deve essere prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Sono queste le disposizioni impartite dal ministero dell'economia e delle finanze con il decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025. Il provvedimento ha stabilito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese, come previsto dalla legge di bilancio 2024 (n. 213/2023). Il decreto, tra l'altro, ha chiarito i valori-soglia del danno indennizzabile in seguito all'evento calamitoso: per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata le polizze assicurative possono prevedere uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile, mentre per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata (i.e. per le grandi imprese) la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è invece rimessa alla libera negoziazione delle parti.

La Sace spa potrà intervenire rilasciando garanzia in favore degli assicuratori e dei riassicu-

ratori abilitati in Italia a tutelare le imprese dai rischi catastrofali naturali. La garanzia sarà a condizioni di mercato e riassicurerà fino al 50% gli indennizzi che le compagnie di assicurazione dovranno pagare alle imprese assicurate e fino a 5 miliardi di euro stanziati per il 2025.

Va ricordato che l'obbligo assicurativo a carico delle imprese che hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali è stata fatta slittare dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 in via definitiva dal decreto Milleproroghe (dl 202/2024) convertito nella legge n. 15/2025.

**Il decreto 18/2025.** In sintesi il decreto disciplina:

- le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;

- i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'Ivass.

In base alle previsioni del dm 18/2025, inoltre, l'adeguamento alle nuove previsioni di legge degli attuali testi delle polizze assicurative deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (avvenuta il 27 febbraio 2025) per le nuove stipule. Per le polizze già in essere l'adeguamento alle previsioni di legge decorre in corrispondenza del primo rinnovo utile.

**Eventi climatici rilevanti.** Rientrano in tale definizione:

a) alluvione, inondazione ed esondazione; fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali

sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

**Massimali o limiti di indennizzo.** Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che rispettano i seguenti principi:

- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

- per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata (ovvero per le grandi imprese), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale pattuito in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

I contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

**Il valore degli indennizzi.**

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno "scoperto" che rimane a carico dell'assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata (ovvero per le grandi imprese) la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



## Le polizze assicurative contro i danni catastrofali

- Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di copertura le polizze possono prevedere uno “scoperto” del 15% del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato
- Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di copertura (i.e. grandi imprese) la determinazione della percentuale di danno indennizzabile a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti
- Limiti di copertura (massimali): per la fascia fino a 1 milione di euro di copertura trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata. I limiti di indennizzo variano in relazione agli importi stabiliti a copertura
- Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale pattuito in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato
- Sace riassicurerà il 50% degli indennizzi che le compagnie di assicurazione pagheranno alle imprese assicurate e fino a un budget di 5 miliardi di euro per il 2025



Dai distributori automatici al cumulo: i chiarimenti contenuti nelle Faq del Mimit e del Gse

# Bonus 5.0-4.0, perizie assimilate

## Chi ha già l'attestato di conformità non deve produrne altri

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

**T**ra il bonus 4.0 e quello 5.0 c'è una sorta di portabilità della perizia asseverata. Questa, o la dichiarazione resa dal legale relativamente a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciate ai fini della fruizione del credito d'imposta 4.0, possono, infatti, semplificare l'accesso all'agevolazione. Questi documenti già in possesso dell'impresa possono essere utilizzati per fruire del bonus 5.0 (la cui dotazione è a valere sulle risorse del Pnrr), in luogo del bonus 4.0. Non solo. La condizione del superamento dei 24 mesi di ammortamento del bene da sostituire per accedere con procedura semplificata al credito d'imposta 5.0 va verificata sulla base della vita utile del bene e dell'ammortamento civilistico-contabile (non fiscale).

È quanto si legge nelle Faq Mimit/Gse del 21 e 24 febbraio 2025 che hanno fornito chiarimenti anche in merito al cumulo delle agevolazioni, in particolare, in relazione alla possibilità o meno di applicare le aliquote degli incentivi sul 100% dell'investimento, rilasciando però al riguardo parere negativo. Per esempio, nel caso di un investimento a fronte del quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% del costo ammissibile.

Sempre per quanto riguarda il processo di valutazione per l'accesso al credito d'imposta 5.0 per i beni ammortizzati da più di 24 mesi, le Faq hanno fornito chiarimenti in merito a un'ulteriore semplificazione, precisando che il miglioramento dell'efficienza energetica potrà essere attestato dai certificatori abilitati basandosi su quanto evidenziato dagli stessi costruttori beni (in conformità agli standard Iso 14955 o Iso 12759, Iec 61800 o Iec 6003, ecc.). Ciò consente di eliminare la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di va-

lutazione per l'accesso al beneficio.

**La perizia dei beni 4.0.** La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016, nonché dell'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura comprovata, ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante relativa a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, è valida anche ai fini del credito d'imposta 5.0.

Pertanto, l'impresa che è già in possesso di tale documentazione può utilizzarla per usufruire, in luogo del credito d'imposta 4.0, del bonus 5.0.

**Beni ammortizzati oltre 24 mesi.** Secondo quanto si legge nelle Faq del 21 e 24 febbraio, ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di accesso al bonus 5.0, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio" deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico-contabile e non fiscale.

**Le "caratteristiche tecnologiche analoghe".** Il nuovo bene strumentale per essere considerato in sostituzione di beni materiali aventi "caratteristiche tecnologiche analoghe" deve soddisfare determinati requisiti. Per "caratteristiche tecnologiche analoghe" si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Ferma restando la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.

A titolo esemplificativo, rientra nell'applicazione del comma 9-bis dell'articolo 38 del dl 19/2024 la sostituzione di un

centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l'adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore. A tale riguardo le Faq specificano inoltre che non è previsto l'obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

**La dimostrazione del miglioramento dell'efficienza energetica.** Il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:

- la conformità del bene agli standard Iso 14955 o Iso 12759;
- la conformità del bene agli standard Iec 61800 o Iec 60034;
- la conformità del bene agli standard En 50598;

- l'utilizzo di componenti conformi ai regolamenti Ue specifici (fra i quali, per esempio, i regolamenti Ue: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, Ue 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;

b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l'articolo 9 della Iso 14955-2;

c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

In sostanza questa metodologia di approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

**Il patto di riservato dominio.** Il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito d'imposta 5.0. Ciò in quanto ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione, l'imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, secondo cui le spese di

acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Tale interpretazione è coerente con i chiarimenti di prassi forniti dall'Amministrazione finanziaria con riferimento al Piano 4.0 (circolare n. 23/E/2016, circolare n. 4/E/2017).

**Il cumulo con altri incentivi.** L'art. 1, comma 427, lett. h) della legge di bilancio 2025 (n. 207/2024) ha previsto che "il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Ue a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione". Conformemente a quanto disposto dall'art. 38 del dl2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

Per esempio, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

**Distributori automatici.** Nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, in cui i beni agevolabili sono ubicati presso dei siti esterni ("aziende clienti") alla struttura del soggetto che ha diritto all'agevolazione ("gestore distribuzione automatica"), le faq Mimit/Gse del 21 e 24 febbraio hanno chiarito come devono essere verificati i requisiti obbligatori di risparmio energetico previsti dal credito d'imposta 5.0.

In pratica, considerando i diversi modelli organizzativi delle imprese che gestiscono i distributori automatici nel mercato italiano, i requisiti di risparmio energetico possono essere calcolati secondo due modalità alternative:

1) a livello di processo interno della società di gestione, misurando l'efficienza complessiva del parco macchine della filiale o sede che gestisce i distributori;

2) a livello del processo del fruitore del servizio ("azienda cliente"), valutando il miglioramento dell'efficienza del servizio presso l'azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.

La scelta tra le suddette mo-

dalità di calcolo è alternativa.

**La verifica del rispetto del principio del Dnsh.** L'impegno al rispetto dei requisiti Dnsh (Do no significant harm, non arrecare significativi danni all'ambiente) è una condizione imprescindibile per l'accesso al contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase

ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post).

Nelle fasi di prenotazione del credito d'imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), l'impresa attraverso una dichiarazione sostituti-

va di atto notorio si impegna al rispetto del principio del Dnsh, con riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a ciascun settore di intervento.

— © Riproduzione riservata —

## Le Faq Mimit/Gse sul credito d'imposta 5.0

<b>Beni ammortizzati oltre 24 mesi</b>	La condizione del superamento dei 24 mesi di ammortamento del bene sostituito per l'accesso al bonus 5.0 va verificato sulla base dell'ammortamento civilistico-contabile e non fiscale
<b>Le "caratteristiche analoghe" dei beni</b>	In presenza di caratteristiche tecnologiche analoghe tra bene nuovo e bene sostituito non esistono limitazioni per il riconoscimento del bonus 5.0. Non è previsto l'obbligo di rottamazione del bene sostituito
<b>Miglioramento dell'efficienza energetica</b>	Può essere documentato in maniera semplificata rispetto al passato con evidenze prodotte dai costruttori dei beni basate su metodologie standard come Iso 14955 o Iso 12759, Iec 61800 o Iec 60034, En 50598
<b>Cumulabilità</b>	Nel caso di un investimento a fronte del quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% del costo
<b>Perizia su beni 4.0</b>	Le attestazioni (perizie asseverate) rilasciate per l'accesso al credito 4.0 sono valide anche ai fini del bonus 5.0





PREVIDENZA

## Casse: al voto architetti, ingegneri e geometri

Si svolge da oggi, lunedì 3 marzo, e fino al 7 marzo la prima tornata elettorale di Inarcassa per architetti e ingegneri, mentre la prossima settimana saranno chiamati al voto i geometri per il rinnovo del proprio ente di previdenza.

In entrambi i casi si tratta di eleggere i delegati delle Casse, ai quali è poi demandata l'elezione del presidente. Nel caso di Inarcassa la votazione è riservata agli iscritti all'ente sia alla data di votazione che al 14 novembre 2024, è telematica e si svolge dal 3 al 7 marzo dalle 9 alle 19. Sul sito sono presenti video e Faq con spiegazioni dettagliate sulle modalità di voto. Il mandato degli eletti sarà valido dal 2025 al 2030. Tra i candidati anche l'attuale presidente uscente, Giuseppe Santoro. I geometri andranno al voto, solo in presenza, l'11 e 12 marzo (9-18,30) e il 13 marzo (9-12).

Inarcassa e Cassa geometri aprono la lunga tornata elettorale degli enti previdenziali dei professionisti: sono nove, infatti, i Cda da rinnovare nei primi mesi del 2025. Per attendere il completamento dei nuovi vertici, Adepp (l'associazione delle Casse) ha rinviato a luglio l'elezione del successore dell'attuale presidente, Alberto Oliveti, da indicare tra i presidenti delle Casse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



INNOVAZIONE & AMBIENTE

L'allarme del Capgemini Research Institute: effetti negativi su emissioni e risorse idriche

# GenAI al test della sostenibilità

## Difficile monitorare l'impatto ambientale delle tecnologie

Pagina a cura

DI ANTONIO LONGO

L'intelligenza artificiale generativa ha un considerevole impatto ambientale. La quota di emissioni aziendali attribuibili a tale tecnologia è, peraltro, destinata a crescere, dal 2,6% al 4,8% nei prossimi due anni. Di ciò ne è consapevole un dirigente di azienda su due, ma molte organizzazioni non sono in grado di monitorare adeguatamente tale rischio, mettendo in pericolo, quindi, i propri obiettivi Esg (ossia gli obiettivi di sostenibilità riguardanti l'ambiente, la società, la governance).

A evidenziarlo sono i dati contenuti nel report "Developing sustainable Gen AI", curato da Capgemini Research Institute, che analizza le sfide ambientali di questa tecnologia e le strategie emergenti per ridurre l'impatto.

La Gen AI contribuisce, infatti, alla crescita delle emissioni di gas serra e all'incremento del consumo di energia e risorse idriche. «Se vogliamo che l'IA sia una risorsa in grado di generare un valore aziendale sostenibile, è necessario che si apra un dibattito a livello di mercato in merito alla collaborazione sui dati e alla definizione di standard a livello settoriale sulle modalità di rendicontazione dell'impatto ambientale dell'IA, per consentire ai dirigenti aziendali di prendere decisioni di business più informate e responsabili e di mitigare tali impatti», osserva **Monia Ferrari**, amministratore delegato di Capgemini in Italia. «L'intelligenza artificiale ha un potenziale enorme in termini di accelerazione degli obiettivi di business e delle iniziative di sostenibilità. In questo report suggeriamo ai lea-

der aziendali consigli pratici da seguire per sfruttare appieno queste tecnologie e ottenere un impatto positivo per le organizzazioni, la società e il pianeta».

**Effetti collaterali indesiderati.** Come rilevato dagli esperti, l'IA generativa ha un impatto ambientale negativo considerevole e, soprattutto, in crescita. Tuttavia, molte organizzazioni non riescono ancora a monitorarlo adeguatamente. E ciò rappresenta una rilevante criticità, considerata l'attuale fase in cui le aziende stanno soppesando la capacità dell'IA generativa di favorire la crescita del business e il suo costo ambientale.

Gli analisti evidenziano, infatti, che l'adozione dell'IA generativa ha subito una rapida accelerazione, mentre a fine 2023 solo il 6% delle organizzazioni aveva integrato tale tecnologia nelle proprie funzioni e sedi aziendali, a ottobre dello scorso anno la percentuale era salita al 24%. Tutto ciò nella consapevolezza che si tratta di una tecnologia che contribuisce non solo alla crescita aziendale ma ha anche il potenziale per migliorare l'efficienza energetica e sostenere le iniziative di sostenibilità. Al cospetto di tale scenario, quasi la metà (48%) dei dirigenti d'azienda ritiene che l'uso dell'IA generativa abbia determinato un aumento delle emissioni di gas serra che si prevede continueranno a crescere. Per mitigare questo fenomeno, le aziende si stanno orientando sempre di più verso fonti di energia rinnovabile e, come si legge nel rapporto, stanno ottimizzando la loro infrastruttura IA.

**Solo in pochi considerano la sostenibilità dell'IA generativa.** A fronte del rapido sviluppo delle innovazioni nel campo dell'IA generativa, la rendicontazione della sostenibili-

tà aziendale non è riuscita a tenere il passo del cambiamento. Infatti, in base a quanto emerge dalla lettura del report, solo il 12% dei dirigenti di aziende che utilizzano l'IA generativa afferma che la propria organizzazione misura l'impatto ambientale legata al suo utilizzo e, di fatto, solo il 38% dichiara di essere consapevole di tale impatto ambientale.

In tale contesto, poiché le aziende cercano di stare al passo con i competitor, le prestazioni, la scalabilità e i costi sono le considerazioni principali per la valutazione dei modelli di IA generativa, mentre la sostenibilità ha solo un'importanza marginale. Infatti, solo un quinto dei dirigenti indica l'impatto ambientale dell'IA generativa come uno dei cinque fattori chiave nella scelta o nella costruzione di modelli, mentre più della metà riconosce che l'inclusione della sostenibilità come criterio chiave nella selezione dei fornitori ridurrebbe tale impatto.

Come suggeriscono gli analisti, il supporto a livello di settore è necessario per contabilizzare correttamente l'impronta ambientale dell'IA, considerato che quasi un terzo (31%) delle organizzazioni ha intrapreso azioni mirate a integrare strategie di sostenibilità nel proprio ciclo di vita. Per esempio, più della metà del campione coinvolto nella ricerca sta già utilizzando modelli più piccoli e sta alimentando l'infrastruttura con fonti di energia rinnovabile, oppure sta pianificando di farlo entro i prossimi 12 mesi.

**La roadmap per un uso sostenibile e responsabile.** Nel report si delineano alcune azioni da mettere in campo per mitigare gli effetti sull'ambiente da parte delle nuo-

ve tecnologie.

In primis, gli esperti suggeriscono alle aziende di effettuare una valutazione approfondita sia del ritorno finanziario dell'investimento sia dell'impatto ambientale dei propri progetti di IA generativa prima di avviarli. Risulta, infatti, opportuno verificare se sia necessario ricorrere a tecnologie di IA generativa ad alto consumo energetico nei casi in cui sia, invece, disponibile un'altra tecnologia per ottenere un risultato simile.

La ricerca invita, inoltre, a implementare pratiche sostenibili durante l'intero ciclo di vita dell'IA, inclusi l'hardware, l'architettura dei modelli, le fonti energetiche per i data center e l'implementazione di politiche di utilizzo sostenibili. Non bisogna, comunque, dimenticare che in diversi casi l'IA generativa può essere utilizzata per accelerare gli obiettivi di sostenibilità, malgrado il suo impatto ambientale. In tal senso, gli analisti individuano i principali casi d'uso, come la reportistica Esg e la pianificazione degli scenari, l'ottimizzazione dei materiali per alcuni settori chiave o la progettazione di prodotti sostenibili e circolari.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

## Perché non si misura l'impatto ambientale dell'IA

Mancanza di trasparenza da parte dei fornitori di IA generativa nella divulgazione di modelli di impronta ambientale	74%
Mancanza di consapevolezza nel gruppo dirigente circa l'impatto sulla sostenibilità dell'intelligenza artificiale generativa	68%
Troppo complesso misurare l'impatto ambientale	64%
Priorità delle organizzazioni è quella di misurare l'efficienza dell'IA generativa piuttosto che il suo impatto ambientale	58%

Fonte: report "Developing sustainable Gen AI" del Capgemini Research Institute



INFRASTRUTTURE

## Impianti energetici green, servono oltre 40 miliardi fino al 2030

I costi statali per supportare gli impianti fotovoltaici, eolici e di stoccaggio di energia rinnovabile ammontano a 8,3 miliardi all'anno fino al 2030. Sono le stime degli investimenti necessari per le principali infrastrutture energetiche legate alla transizione calcolati da Ref Ricerche. In questo contesto diventa sempre più strategica la geotermita: molti i progetti avviati sul territorio.

**Marino e Paparo** — a pag. 8

## Le connessioni di rinnovabili e accumuli

### I dati al 31 gennaio

Secondo gli ultimi dati pubblici diffusi da Terna al 31 gennaio, sono state 6.120 le richieste di connessione alla rete, per un totale di 352,48 GW. Il 43,41% dal solare (3882 pratiche), seguono

eolico on-shore (2.055 pratiche) e off-shore (130 pratiche). Di queste, 2.737 risultano accettate, per 161,17 GW. Le regioni dove si concentra il maggior numero di richieste sono state Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Lazio.

# Impianti green, servono 40 miliardi

**Verso il 2030.** Secondo Ref Ricerche, sostenere i sistemi di incentivazione per le infrastrutture fotovoltaiche, eoliche e per quelle di stoccaggio costerà allo Stato 8,3 miliardi all'anno. Al via il sistema Fer X transitorio per l'incremento delle fonti rinnovabili

### Alexis Paparo

Il pacchetto di aiuti contro il caro energia, che ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio, darà un po' di fiato a famiglie e imprese, stanziando rispettivamente circa 1,6 miliardi per i nuclei con reddito fino a 25mila euro di Isee, e 1,4 miliardi per le aziende. Ma una delle soluzioni per contrastare la volatilità dei prezzi delle bollette e ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas — che determina il prezzo dell'elettricità all'ingrosso — è quella di accelerare sulla transizione energetica.

Per tracciare un quadro delle principali infrastrutture energetiche legate alla transizione, Il Sole 24 Ore del Lunedì ha chiesto a Ref Ricerche di scattare una fotografia della situazione, con le stime degli investimenti necessari per centrare gli obiettivi nazionali ed europei al 2030. Per impianti fotovoltaici, eolici e di stoccaggio di energia rinnovabile, ammontano a 8,3 miliardi all'anno.

### Le ragioni del caro energia

Secondo dati Terna, nel 2024 è stato registrato il dato più alto di sempre di copertura della domanda con energia

da fonti rinnovabili: il 41,2% del totale. Eppure l'Italia è il Paese dell'Europa occidentale con il prezzo dell'energia elettrica più alto «sia a causa degli alti costi del gas, a cui siamo fortemente legati, sia per fattori strutturali del Paese, come una geografia caratterizzata da grandi centri di domanda distanti dalle zone di maggiore produzione fotovoltaica», spiega Roberto Bianchini, partner di Ref Ricerche, docente di Finanza all'Università Bocconi e al Politecnico di Milano. In sintesi, serve installare più di altri Paesi per garantirsi energia a costo più stabile e indipendente dal prezzo del gas.

Il trend di installato quest'anno dipenderà «da quanto verrà fatta chiarezza sui dossier che complicano gli investimenti: gli attriti tra Stato e Regioni sulla definizione delle Aree Idonee, la messa a terra del Testo Unico per le Autorizzazioni e l'avvio della prima asta

del meccanismo di incentivazione Fer-X», aggiunge Bianchini. Il Fer X Transitorio, che sostiene la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, è in vigore dal 28 febbraio e sarà valido fino al 31 dicembre, con le regole operative previste entro aprile.

### Fotovoltaico ed eolico

Secondo Ref Ricerche, nel 2024 sono stati installati 6,8 GW, per una capacità in esercizio appena superiore ai 37 GW. Per l'eolico l'aumento è stato di 685 MW, per un totale di 13 GW.

Se gli obiettivi del Pniec (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e del pacchetto Eu Fit For 55 al 2030 sono 79,2 GW di fotovoltaico e 28,1 GW di eolico tra onshore e off-shore, come si sta procedendo? Nel 2024, il bilancio dell'installato è stato positivo, ma a gennaio 2025 si vede un rallentamento rispetto allo stesso mese del 2024 (da 656 MW di fotovoltaico a 419 MW; da 36 MW di eolico a 2 MW), frutto dello scenario normativo incerto. Secondo le stime, il Fer-X arriverà a sostenere la remunerazione di 40 GW di impianti fotovoltaici e 16 GW di impianto eolici, con un costo per lo Stato che potrebbe toccare i 6,6 miliardi di euro all'anno. Questo dipenderà dal grado di partecipazione alle aste, che però fa ben sperare, visto il gran numero di richieste di connessione a Terna (152 GW per il solare e 196 GW per l'eolico).

### Il nodo dell'idroelettrico

«Si sottovaluta il peso che la produzione di energia idroelettrica ha sulla quota di energia rinnovabile»,



sottolinea Bianchini. «In un 2023 siccitoso, l'idroelettrico ha prodotto il 15% dell'energia elettrica; nel 2024, oltre il 20 per cento. È fondamentale investire nell'idroelettrico ed efficientarlo».

### I sistemi di stoccaggio

Il Macse è il meccanismo di incentivazione per l'installazione di sistemi di stoccaggio di grande taglia. Due le aste in attesa: quella per supportare l'installazione di capacità di accumulo elettrochimico, attesa per metà anno, e quella per la capacità idroelettrica a pompaggio, nel 2026.

Il fabbisogno di accumuli, secondo gli Scenari Terna 2024, necessita di un'aggiunta di 50 GWh finanziati tramite il Macse. In attesa di conoscere le

stime di prezzo e di contingente del meccanismo, Ref Ricerche ha stimato che, con una remunerazione richiesta intorno ai 35 €/kWh/anno, potrebbe costare fino a 1,7 miliardi all'anno. Dal lato dell'offerta, il mercato sembra maturo: secondo l'Atto di Indirizzo sulle Priorità Politiche per il Triennio 2025-2027 del Ministero dell'Ambiente, sono stati autorizzati impianti di accumulo elettrochimico per circa 3,9 GW di potenza e sono in corso oltre 330 procedimenti, per una potenza di oltre 37 GW.

### Le reti di trasmissione

Un investimento cruciale è poi quello nelle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica dal luogo in cui questa viene prodotta a quello in cui serve. Secondo la Commissione Euro-

pea, gli investimenti necessari da qui al 2040 per la rete di trasmissione gestita da Terna ammonterebbero a 26,69 miliardi di euro. Cifra che si accorda con il Piano di Sviluppo delle Rete 2023 di Terna, dove si prevedono 21 miliardi di euro tra 2023 e 2032, e nove negli anni successivi. Più complessa una stima degli investimenti nelle reti di distribuzione: la Commissione stima 1,5 miliardi tra 2024 e 2026.

### I gasdotti

Nei prossimi dieci anni si stimano 4,1 miliardi di euro di investimenti in nuovi gasdotti e in riconversioni per accogliere biometano e idrogeno, che corrisponderanno a 728 km di nuove reti e 1781 km di riconversioni dell'esistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA RETE DI RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE

### Investimento non remunerativo

Secondo Ref Ricerche, al 30 settembre 2024 erano 60.339 i punti di ricarica per veicoli elettrici in Italia. Per supportare gli obiettivi del Pniec – entro il 2030 6,5 milioni di veicoli elettrici circolanti, di cui 4,3 elettrici puri – serve sviluppare infrastrutture di ricarica in grado di erogare una potenza complessiva di 5,32 GW,

con un utilizzo medio intorno al 5-6%. Oggi il fattore di utilizzo annuo medio è tra l'1,1% e l'1,8%. I ritorni non sono incoraggianti per gli operatori, che hanno così rallentato gli investimenti. La chiave? Puntare a ridurre il prezzo delle auto, anche attraverso incentivi, come sembra voglia fare la Ue con il piano per l'automotive in arrivo il 5 marzo.

**Il regime di sostegno  
Fer X in vigore dal 28  
febbraio al 31 dicembre  
Entro aprile le indicazioni  
per la prima asta**



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



IMAGOECONOMICA



**Record.** Nel 2024 il 41,2% della domanda energetica è stata coperta da rinnovabili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



# Tutte le chance della geotermia, Toscana apripista

## Risorse alternative

### Sperimentazioni anche al Nord e al Sud, ma va mappato il territorio

**Anna Marino**

«La geotermia è dappertutto, però va mappato il territorio ed è necessario capire ogni contesto geologico». Così definisce l'asset diventato strategico per la transizione energetica il Presidente Società Geologica Italiana Rodolfo Carosi: «Nel nostro Paese potrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno energetico nazionale, che già oggi alimenta per circa il 3% (circa 6,1 TWh all'anno). La geotermia fornisce energia 24/7, giocherebbe un ruolo centrale in un sistema energetico integrato di risorse rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico). Garantisce la stabilità della rete elettrica, riduce la dipendenza dalle fonti fossili, contribuisce alla decarbonizzazione e alla sicurezza energetica. L'Italia è uno dei Paesi con il più grande potenziale geotermico in Europa, grazie alle risorse ad alta entalpia in Toscana, Lazio e Campania, e quelle a bassa entalpia nel Nord e nel Sud Italia» (l'entalpia è usata per espri-

mere la temperatura dei fluidi, ndr). Carosi puntualizza: «La spesa per la realizzazione di un impianto geotermoelettrico con una potenza installata di 10 MW può essere ammortizzata in meno di dieci anni. Il ritorno economico a breve termine potrebbe sembrare svantaggioso, ma la geotermia è una risorsa rinnovabile e produce calore a lungo termine. Quella a media e bassa entalpia si sfrutta sul territorio, senza la necessità di una centrale. Riducendo i consumi sulle reti (gas o energia elettrica) con un risparmio per il cittadino e per la produzione nazionale».

In Italia la gestione dei permessi per l'esplorazione, lo sviluppo e lo sfruttamento dell'energia geotermica è regionale. La Toscana ha da poco rinnovato a Enel Green Power, con proroga ventennale, le otto concessioni geotermoelettriche sul territorio. «Seguiranno una serie di accordi attuativi entro i prossimi 3-4 mesi» - precisa il Presidente di Regione Toscana Eugenio Giani - con progetti di sviluppo economico-territoriale in 16 Comuni interessati, come impianti di teleriscaldamento per imprese o famiglie che generano un risparmio del 50%

sulle spese. E innovazioni, come la sperimentazione dell'estrazione di litio dalle brine geotermiche, con il coinvolgimento di Arpat e istituti di ricerca». Un esempio replicabile in altri territori. Continua Giani: «All'estero l'energia geotermica tra le rinnovabili è molto ricercata: noi abbiamo il *knowhow* e possiamo condividere la nostra esperienza».

L'elemento chiave è fare rete tra soggetti sul territorio, come nel caso del Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, che ha realizzato, in collaborazione con l'Università Milano-Bicocca, uno studio per valutare il potenziale geotermico dei 132 Comuni dell'area metropolitana. «Lo studio ha permesso di sviluppare uno strumento (DSS) basato su dati scientifici e modellistici, utile a Cap per esprimere pareri tecnici su progetti privati o pubblici», spiega Michele Falcone, Direttore Generale di Gruppo Cap. «L'obiettivo è comprendere se lo sfruttamento geotermico del sottosuolo, a bassa entalpia, possa avere impatti sulla disponibilità idrica destinata all'uso potabile. L'analisi ha evidenziato una forte resilienza del sistema e ha prodotto schede specifiche per ciascun Comune gestito. Un approccio che consente di prevenire il consumo eccessivo di acqua di falda o l'alterazione delle sue caratteristiche microbiologiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Potenzialità elevate: nel nostro Paese già oggi copre circa il 3% del fabbisogno energetico nazionale**





## Dal Piemonte alla Sicilia, i progetti in corso

### Verso il 60% di energia pulita

La **Toscana** è la Regione apripista, nelle province di Pisa, Siena e Grosseto. Oggi le concessioni presenti sul territorio sono le otto di Enel Green Power Italia Srl con 34 centrali attive e una potenza installata di circa 915 MW (è in corso l'installazione di ulteriori 20 MW). La produzione supera i 5.000 MWh all'anno. Altre compagnie hanno in corso permessi di ricerca in Toscana, **Lazio e Umbria**, che potrebbero trasformarsi in concessioni.

Il nuovo piano di Enel Green Power prevede tre centrali: Monterotondo 2 da 5MW, Piancastagnaio 6 da 20MW e Bagnore 5 da 40 MW nei rispettivi Comuni. Oggi il fabbisogno energetico regionale garantito dalla geotermia è del 34%, con questi investimenti si punta al 40% che, sommato alle altre rinnovabili, porterà al 60% la produzione regionale di energia pulita.

### Teleriscaldamento a Napoli

In **Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna** la geotermia viene utilizzata attraverso tecnologie che sfruttano fluidi a bassa temperatura (<140°C) per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. Spicca l'impianto geotermico di Ferrara, che sfrutta un giacimento di acqua a circa 100°C per alimentare la rete di teleriscaldamento cittadina. Nel Centro-Sud Italia le aree con il più alto potenziale sono nel **Lazio** (i Colli Albani e la zona di Viterbo), in **Campania** (l'area flegrea e il Vesuvio), il versante tirrenico della **Calabria**, in **Sicilia** (l'Etna e le Eolie), la **Sardegna**, la **Puglia** settentrionale (Gargano) e la zona di Lecce, il cui potenziale è stato investigato dal CNR (Progetto Vigor). Un esempio è un progetto in provincia di Napoli, con l'installazione di impianti geotermici in oltre 40mila abitazioni, fra Napoli, Bacoli, Pozzuoli e Ischia.



**Energia del futuro** Un dibattito pubblico, non ideologico sulla complessa realtà dell'atomo, non è più rinviabile

# NUCLEARE, CONFRONTO VERO

di **Massimo Sideri**

**R**itorno al nucleare? In Italia suona un po' come «Ritorno al futuro», inteso come il film degli anni Ottanta con Michael J. Fox. Quasi che nessuno ci creda sul serio. Eppure i piccoli ma inesorabili passi avanti fatti in questa direzione, come il decreto legge sulle bollette che nei fatti riattiva l'iter per le centrali nucleari civili spente in Italia dal 1987, ci dovrebbero convincere a riaccettare il dibattito, prima che si proceda lo stesso ma con un non-dibattito. La fissione non si fa solo con i decreti e con le competenze scientifiche che pure abbiamo, ma anche con una sorta di pax condivisa sulla sua complessità culturale. Partendo magari questa volta dal cuore, scienza e tecnologia, ma senza per questo poter eludere il cervello, la politica: perché se è vero che non possiamo continuare a sbandierare il fantasma di Chernobyl da cui era dipeso l'esito del referendum in Italia (la tecnologia ora è enormemente più affidabile), è altrettanto vero che nessun governo in Italia è riuscito ad affrontare in maniera convincente l'annosa questione della gestione dei rifiuti radioattivi.

I nodi da sciogliere, inutile negarlo,

sono molti. Come dice il governo Meloni dobbiamo affidarci agli esperti. Solo che su questo tema gli esperti non sono concordi: sulle tempistiche, sulle alternative, sui costi sociali. Come abbiamo imparato durante la pandemia «scientifico» non è sinonimo di «certo». Semmai è l'accettazione dell'incertezza per spingere la conoscenza un passo più in là. In altre parole l'uso di termini come «sicuro» e «nuova generazione» o «piccoli reattori modulari», una tecnologia promettente ma ancora sperimentale, non possono chiudere il dibattito. Semmai lo aprono.

Allo stesso tempo in un confronto non ideologico non va sottovalutato che scienziati della statura di Enrico Fermi e ancor di più Edoardo Amaldi hanno supportato l'idea di un uso pacifico della rotura dell'atomo, sfruttandone l'energia. Oggi abbiamo dimenticato quanto noi italiani siamo i padri naturali di questa idea. E non può essere nemmeno dimenticato che l'Europa stessa è diventata di fatto un continente pro-nucleare cambiando la nomenclatura e portando l'energia atomica nella cassetta degli attrezzi per combattere il nemico pubblico numero uno, la CO<sub>2</sub>. La Francia che dopo Fukushima aveva tentennato è ormai tornata decisamente a seguire questa strada. La Germania con Merz sembra voler

rompere il tabù del ritorno atomico. L'Italia deve decidere che strategia darsi nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Perché l'accelerazione non riguarda solo il nucleare da fissione, ma anche le fonti alternative, il cui costo sta diventando sempre più competitivo. Ha senso ora iniziare un percorso che richiederebbe almeno un decennio per la prima centrale? E tra dieci anni quale sarà l'offerta alternativa? Dove saremo con la fusione atomica che, nonostante l'aggettivo, è una tecnologia del tutto diversa, in fase ancora di laboratorio, ma sicura? Le tecnologie potrebbero far diventare l'energia una *commodity*, una prospettiva che avrebbe un impatto enorme sugli equilibri geopolitici basati sulle forniture energetiche (si pensi agli inizi della guerra russa in Ucraina, ma anche all'Opec). Con questa legge il dado atomico è tratto. Il primo passaggio non a caso è quello di istituire un'Authority, perché a studiare le leggi in punta di penna da legulei il nucleare in Italia non è vietato. È solo praticamente impossibile. Per questo la definizione di un'autorità va vista in realtà come il primo pezzetto lego di un lungo iter del governo: evitare, per quanto possibile, un nuovo referendum su cui scivolò anche Silvio Berlusconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Corriere.it**  
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su [www.corriere.it](http://www.corriere.it)





ILLUSTRAZIONE DI DORIANO SOLINAS



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



# ENERGIA & AMBIENTE

## SVOLTA ALLA SPINA PERCHÉ IL CARBONE HA GIÀ PERSO

Nel 2025 un terzo della produzione di elettricità viene già coperto dalle fonti rinnovabili, superando quella di origine fossile. La domanda è in crescita del 4% l'anno nel mondo. E la Cina corre ancora più forte...

di ELENA COMELLI

**L**a forte crescita della domanda elettrica alza il sipario sulla nuova Era dell'elettricità, con le fonti rinnovabili destinate a coprire quasi completamente la crescita futura, in base all'ultimo rapporto della Iea «Electricity 2025». L'elettrificazione di edifici, trasporti e industria, unita a una forte domanda di condizionatori e data center, è alla base della transizione verso un'economia mondiale alimentata dall'elettricità e non più dai combustibili fossili. La domanda globale di elettricità è aumentata del 4,3% nel 2024 e la Iea prevede che continuerà a crescere al 4% annuo fino al 2027, aggiungendo l'equivalente di un Giappone al consumo mondiale di elettricità ogni anno.

«Le fonti rinnovabili, trainate dal solare, copriranno il 95% di questa crescita e già nel '25 alimenteranno più di un terzo della produzione di elettricità a livello globale, superando il carbone», spiega il rapporto. La maggior parte della domanda aggiuntiva proverrà dalle economie emergenti, cui la Iea attribuisce l'85% dell'incremento. A fare da battistrada è la Cina, con un aumento del 6% l'anno fino al 2027. L'elettrificazione sta progredendo rapidamente in Cina, tanto che la quota di elettricità sui consumi finali di energia (28%) è già oggi molto più alta rispetto agli Usa (22%) e all'Ue (21%).

### Espansione

La Iea prevede che la rapida espansione del fotovoltaico, ormai la fonte più competitiva, coprirà circa la metà della crescita della domanda globale di elet-

tricità fino al 2027, rispetto al 40% del 2024. A livello globale, la generazione da fotovoltaico ha toccato i 2.000 terawattora nel 2024, alimentando il 7% della produzione globale di elettricità, rispetto al 5% del 2023. Nei prossimi tre anni, circa 600 terawattora in più all'anno verranno dal solare, equivalenti al consumo annuale della Corea.

La generazione di elettricità da fotovoltaico ha già superato quella da carbone nell'Ue nel 2024, con una quota superiore al 10% del mix di generazione. Anche in Cina e Usa la quota del solare sul mix elettrico raggiungerà il 10% nel periodo di previsione e supererà il carbone. La forte tendenza alla crescita dell'energia solare è accompagnata dalla continua espansione della produzione eolica, che si prevede soddisferà circa un terzo della domanda globale aggiuntiva di elettricità nel 2025-2027.

La produzione di energia nucleare, a sua volta, raggiungerà un nuovo massimo nel 2025 e continuerà ad aumentare nei due anni successivi, alimentata dalla ripresa della produzione nucleare francese e giapponese e dall'entrata in funzione di nuovi reattori in Cina, India e Corea.

Grazie alla forte crescita delle fonti pulite e alla stagnazione del carbone, si prevede che le emissioni globali di anidride carbonica derivanti dalla produzione di elettricità raggiungano un plateau, dopo un aumento dell'1% nel 2024 (già in rallentamento rispetto al +1,4% del 2023). Tuttavia, con circa 13.800 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> emesse nel 2024, la produzione di elettricità rimane la principale responsabile delle emissioni di gas serra. Il continuo calo delle emissioni nel-

l'Ue e negli Usa è compensato dagli aumenti in India e nel Sud-Est asiatico nel triennio. Anche qui, comunque, il carbone rallenta, tanto da comprimere per la prima volta la quota globale di elettricità da carbone al di sotto del 33% entro il 2027.

La generazione a gas naturale, invece, crescerà alla media annua dell'1% nel 2025-2027, in rallentamento dopo il +2,6% del 2024. Il calo della produzione a gas in Europa e nelle Americhe, in concomitanza con la crescente generazione da fonti di energia pulita, sarà più che compensato dagli incrementi in Medio Oriente e Asia. Sempre grazie alla forte crescita delle fonti rinnovabili, i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono diminuiti in media di circa il 20% nel 2024 rispetto all'anno precedente, sia nell'Ue che negli Usa, in Uk e in India. Tuttavia i prezzi in queste regioni, ad eccezione degli Stati Uniti e del Nord Europa, sono ancora al di sopra dei livelli pre-Covid. In alcune aree molto ricche di fonti rinnovabili, nel frattempo, aumentano i casi di prezzi elettrici all'ingrosso negativi.


Tra queste figurano le regioni australiane di Victoria e Australia Meridionale, la California meridionale negli Usa e un numero crescente di Paesi europei. I prezzi negativi possono, in alcuni casi, fungere da incentivo per una domanda e un'offerta più flessibili, nonché per l'uso di soluzioni di accumulo. «I segnali di prezzo da soli, però, potrebbero non essere sufficienti per investire in una maggiore flessibilità del sistema. Anche quadri normativi adeguati, modelli di mercato e strutture tariffarie sono essenziali per promuovere una maggiore flessibilità», sollecita la Iea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ENERGIA & AMBIENTE

### La grande sfida


Generazione globale di elettricità per fonte in terawattora (TWh)



S.A.

### La mappa

Intensità carbonica della generazione elettrica per regioni, in grammi di CO2 per kWh (gCO2/kWh)




Fonte: «Electricity 2025» della IEA

I prezzi all'ingrosso sono diminuiti in media di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Ma la flessibilità...

Le emissioni di CO2 raggiungeranno un «plateau» dopo la crescita dell'1% nel 2024, in rallentamento rispetto al 2023

### Il report

La domanda di elettricità nel mondo sarà in crescita almeno fino al 2027, stima la Iea, mentre diminuisce la richiesta di carbone. L'elettrificazione di edifici, trasporti e industria, infatti, combinata con la domanda di condizionatori d'aria e data center, sta creando un'economia con l'elettricità alla base. Il rapporto «Electricity 2025» analizza tutte queste tendenze, anche alla luce dei recenti sviluppi politici.



### Gli scenari

Fatih Birol è il direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



# Pmi, meno burocrazia green

*Il pacchetto Omnibus varato dalla Commissione europea limita l'obbligo di rendicontazione Esg alle grandi imprese. Per salvaguardare la competitività*

L'80% delle imprese sarà fuori dagli obblighi di rendicontazione Esg. Bruxelles riscrive le regole della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd), restringendone l'applicazione alle sole grandi imprese con almeno 1.000 dipendenti e oltre 50 milioni di euro di fatturato o 25 milioni di attivo patrimoniale. È quanto emerge dal pacchetto Omnibus, presentato dalla Commissione Europea, che garantirà eviterà alle Pmi di sostenere oneri di rendicontazione legati agli obblighi di trasparenza imposti alle grandi imprese.

Ricciardo a pag. 5

## TRANSIZIONE ENERGETICA

*Le misure del pacchetto Omnibus: obbligo di rendicontazione Esg solo per le grandi imprese*

# Norme green, inversione di rotta

## La Ue punta a semplificare eliminando gli oneri per le Pmi

Pagina a cura

DI PINA RICCIARDO

L'80% delle imprese sarà fuori dagli obblighi di rendicontazione Esg. Bruxelles riscrive le regole della Corporate sustainability reporting directive (Csrd), restringendone l'applicazione alle sole grandi imprese con almeno mille dipendenti e oltre 50 milioni di euro di fatturato o 25 milioni di attivo patrimoniale. Un cambio radicale che solleva interrogativi sul futuro della regolamentazione Esg. È quanto emerge dal pacchetto Omnibus, presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio scorso, un intervento di semplificazione normativa che, secondo Bruxelles, garantirà che le Pmi restino fuori dall'impatto indiretto delle norme green, evitando che debbano sostenere oneri di rendicontazione legati agli obblighi di trasparenza imposti alle grandi imprese capo-filiera. Un colpo di spugna che cambia il volto della rendicontazione di sostenibilità nell'Unione europea, riducendo drasticamente l'impatto della normativa sulle imprese di piccole e medie dimensioni. Non solo Csrd: il pacchetto Omnibus interviene su più fronti, con un alleggerimento normativo che tocca anche la due diligence sulla sostenibilità, la tassonomia dell'Ue e il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. La Commissione europea vuole rendere l'Ue più competi-

va e favorevole alle imprese, riducendo la burocrazia e stimolando investimenti. Seguendo le indicazioni del rapporto Draghi nella recente Bussola per la competitività, punta a tagliare almeno il 25% degli oneri amministrativi e il 35% per le Pmi entro la fine del mandato, nel 2029, alleggerendo le regole per favorire crescita, innovazione e nuovi posti di lavoro. Il piano prevede risparmi di 6,3 miliardi di euro l'anno e la mobilitazione di 50 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati. L'obiettivo lanciato da Bruxelles è chiaro: creare le condizioni per far prosperare le imprese europee, attrarre capitali e supportare gli obiettivi del Green Deal, senza appesantirle con vincoli eccessivi.

**Csrd, meno burocrazia e più tempo per le imprese.** Le proposte di modifica alla Corporate sustainability reporting directive mirano a ridurre l'onere amministrativo per le imprese, introducendo significative semplificazioni. Gli obblighi di reporting vengono posticipati di due anni, fino al 2028, nello specifico: le grandi imprese con più di 500 dipendenti devono iniziare a rendicontare dal 2027 invece del 2025; le altre grandi imprese devono rendicontare dal 2028 invece del 2026; le Pmi quotate devono rendicontare dal 2029 invece del 2027. Viene proposta la cancellazione degli standard settoriali previsti dalla Csrd per evitare un ulteriore aumento degli oneri di reporting. Viene elimi-

nato l'obbligo di passare a una revisione più approfondita (da limited a reasonable assurance), mantenendo solo la verifica limitata, riducendo il carico di revisione per le imprese. Le Pmi non quotate avranno la possibilità di adottare uno standard semplificato di reporting volontario basato sul Vsme (Voluntary sustainability reporting standards for non-listed Smes, il framework di rendicontazione volontaria di sostenibilità per le Pmi non quotate nell'Ue), sviluppato dall'Efrag (European financial reporting advisory group), ente che si occupa dei principi contabili a livello internazionale. Viene raccomandata la revisione e semplificazione degli standard Esrs (European sustainability reporting standards, ossia gli standard europei per la rendicontazione della sostenibilità), la riduzione del numero di indicatori obbligatori, maggiore enfasi sui dati quantitativi rispetto a quelli narrativi, una migliore chiarezza sulla valutazione della materialità. Infine, le grandi aziende non potranno richiedere informazioni alle Pmi della propria catena del valore oltre quelle previste dallo standard volontario.

**Csddd, rinvio e revisione delle tempistiche.** La Commissione propone di posticipare di un anno l'entrata in vigore della Corporate sustainability due diligence directive (Csddd), dando più tempo alle aziende per adeguarsi. La prima fase di applicazione slitta a luglio 2028 per le

imprese con oltre 5 mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, seguite nel 2029 da quelle con più di 3 mila dipendenti e 900 milioni di ricavi. L'ultima fase scatterà nel 2030 per le altre imprese coinvolte. Anche la trasposizione della direttiva negli Stati membri viene rinviata al 2027, per garantire un adeguamento normativo uniforme. La proposta punta a ridurre il peso burocratico per le imprese, armonizzandosi con il rinvio della Csrd, per evitare oneri amministrativi in momenti diversi. Un'ulteriore modifica riguarda l'estensione della frequenza di monitoraggio delle misure di due diligence, che passerà da un obbligo annuale a una verifica ogni cinque anni. Ciò ridurrà significativamente il carico amministrativo sia per le grandi imprese che per le Pmi coinvolte indirettamente nel processo.

**Tassonomia Ue.** Un altro elemento chiave della proposta è l'esenzione temporanea dal formato Xhtml. Le imprese non saranno obbligate a redigere la dichiarazione di sostenibilità in formato Xhtml fino all'adozione della tassonomia digitale, alleggerendo così gli oneri burocratici. Inoltre, si propone una maggiore flessibilità per le imprese sotto i 450 milioni di fatturato, che potranno scegliere di comunicare solo parzialmente la conformità alla Tassonomia Ue, e rendicontare solo turnover e CapEx (spese in conto capitale), mentre l'OpEx (spese operative)



sarà facoltativo. La Tassonomia Ue si applicherà principalmente alle aziende più grandi (in linea con la Csddd), mentre le altre potranno comunque aderire su base volontaria. Questa misura dovrebbe generare un risparmio significativo per le imprese più piccole, lasciando però la possibilità di rendicontazione per chi vuole accedere alla finanza sostenibile. Le aziende appartenenti alla seconda e terza ondata della Csrdd avranno due anni in più prima di dover applicare i requisiti di reporting previsti dalla Tassonomia Ue. Si prevede poi l'introduzione di una soglia di materialità finanziaria per la rendicontazione della Tassonomia Ue e la riduzione del numero di modelli di rendicontazione di circa il 70%. Viene semplificata la valutazione del principio "non arrecare danno significativo" (Dnsh), in particolare per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento legati all'uso di sostanze chimiche nei vari settori economici.

**Green Asset Ratio: più flessibilità per le banche.** Le banche potranno escludere dal calcolo del Green asset ratio (Gar), il

principale indicatore di sostenibilità basato sulla Tassonomia Ue, le esposizioni verso imprese con meno di mille dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro. La misura mira a evitare penalizzazioni per chi finanzia le Pmi, garantendo l'accesso al credito e limitando distorsioni nel mercato.

**Il Carbon border adjustment mechanism (Cbam).** Il Cbam, strumento chiave del Green Deal europeo per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è stato oggetto di modifiche per migliorarne l'efficacia e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Le nuove modifiche esentano circa 90% dei piccoli importatori, circa 182 mila aziende, grazie a una soglia annuale cumulativa, mantenendo comunque la copertura di oltre il 99% delle emissioni nei settori più inquinanti (ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti). Per gli importatori ancora soggetti, vengono semplificati i calcoli delle emissioni, autorizzazioni e rendicontazione, riducendo gli oneri burocratici.

Inoltre, si rafforza il coordinamento con il sistema Ets (Emission trading system) dell'Ue, garantendo un'integrazione più efficiente e competitiva.

**InvestEU: meno burocrazia, più risorse per le Imprese.** La proposta di modifica al regolamento InvestEU punta a ridurre il peso amministrativo per gli attori coinvolti nel programma, tra cui partner esecutivi, intermediari finanziari e destinatari finali. La semplificazione delle procedure di rendicontazione e gestione è destinata a generare un risparmio stimato di 350 milioni di euro per le aziende beneficiarie. Parallelamente, queste misure libereranno 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi, rafforzando il sostegno all'innovazione e alla transizione sostenibile. L'obiettivo è garantire un accesso più rapido ed efficace ai finanziamenti, incentivando la competitività senza compromettere gli standard di trasparenza e controllo.

**Semplificazione o deregulation? Cosa ci aspetta.** Le pro-

poste legislative sono ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio, con la prospettiva di entrare in vigore dopo l'accordo tra colegislatori e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Ue. Bruxelles parla di semplificazione, gli ambientalisti temono una marcia indietro sulla sostenibilità. La riduzione degli obblighi burocratici permetterà alle imprese di concentrarsi su iniziative sostenibili con ritorni concreti. Chi crede nella transizione ecologica potrà agire senza vincoli soffocanti. Tuttavia, senza un obbligo normativo, molte imprese potrebbero evitare del tutto la rendicontazione Esg, mentre altre adotteranno approcci minimali. Il passaggio da un approccio proattivo a reattivo potrebbe rallentare l'integrazione della sostenibilità nei processi aziendali. Dov'è l'equilibrio? L'Ue assicura che non si tratta di un passo indietro, ma di un approccio più flessibile per evitare che la transizione ecologica diventi un ostacolo alla crescita. Il compromesso reggerà o sarà un'occasione persa? La partita è aperta.

© Riproduzione riservata

## Le modifiche normative

Misura	Descrizione e Impatto
<b>Csrdd:</b> rinvio delle scadenze	Slittano gli obblighi: grandi imprese dal 2027-2028, Pmi quotate dal 2029. Meno pressione amministrativa
<b>Csddd:</b> entrata in vigore posticipata	Prima fase nel 2028 (5.000 dip.), poi 2029 (3.000 dip.) e 2030 per le altre. Meno oneri burocratici
<b>Tassonomia Ue:</b> stop obbligo Xhtml	Formato Xhtml non obbligatorio fino alla tassonomia digitale. Imprese più libere nella reportistica
<b>Green Asset Ratio:</b> più credito alle Pmi	Banche possono escludere dal Gar le esposizioni a Pmi. Più accesso al credito per le piccole aziende
<b>Cbam:</b> esenzione per piccoli importatori	90% dei piccoli importatori esentati, meno burocrazia per i restanti. Copertura emissioni invariata
<b>InvestEU:</b> meno burocrazia, più fondi	350 mln € di risparmio per aziende, 50 mld € in investimenti pubblici/privati. Crescita e innovazione



# Un colpo doppio (e giusto) al blocco degli incarichi

## Il punto

### Il Milleproroghe convertito toglie i divieti sproporzionati per gli ex politici locali

**Stefano Pozzoli**

La legge di conversione del Milleproroghe abroga il regime delle inconferibilità previsto dal decreto Anticorruzione per gli amministratori e le società dei Comuni e delle Province (Sole 24 Ore del 13 febbraio) e fa dunque tirare un respiro di sollievo ai tanti ex amministratori di enti locali che si vedevano sbarrata la strada di una nomina in qualche ente pubblico, perfino per incarichi dirigenziali a cui si accede con concorso.

Ad assestare il colpo di grazia al decreto anticorruzione sono due modifiche al Dlgs 39/2013. Anzitutto si abroga (articolo 21, comma 5-quinquies) l'articolo 7, comma 2 del Dlgs 39/2013. Così, dopo che la Corte costituzionale (sentenza 98/2024) aveva già dato un'importante spallata alla norma, contestando il fatto che gli amministratori di società fossero equiparati agli amministratori politici degli enti locali nelle inconferibilità, ecco che ora scompare l'intero regime previsto dall'articolo 7 riservato agli enti locali, ovvero il divieto (anche) per ex amministratori locali di ambire

a incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali negli enti locali e di amministrazione in enti pubblici o società pubbliche provinciali o comunali.

Ancora, l'articolo 1 della legge di conversione, al comma 10-octies, proroga per tutto il 2025 l'inapplicabilità del comma 1, dell'articolo 7 del Dlgs 39 ai consiglieri di Comuni e associazioni di Comuni con più di 15mila abitanti, che potranno dunque accedere agli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali della regione, di amministratore di ente pubblico di livello regionale e di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. Resta in piedi, per ora, il regime di inconferibilità di livello regionale anche se la stessa Anac aveva suggerito di adeguarlo al dettato della Corte costituzionale.

Comunque, ad oggi, non trova più applicazione, per quello che riguarda gli amministratori degli enti locali, ogni regime di inconferibilità, fatta eccezione per quanto riguarda i casi di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione (articolo 3 del Dlgs 39/2012) e quelle per i soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni (articolo 4).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329